



CONFINDUSTRIA
Dispositivi Medici

REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONI DI SETTORE

FEBBRAIO 2024

INDICE

DENOMINAZIONE - SEDE	3
SCOPI	3
ASSOCIAZIONI DI SETTORE ATTIVE	4
ORGANI	4
COLLEGIO	5
COMPITI DEL COLLEGIO	5
CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL COLLEGIO	5
PRESIDENTE	6
GRUPPO CONSILIARE	7
DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI	7
CLAUSOLA INTEGRATIVA E TRANSITORIA	8

Articolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE

Sono organizzate all'interno di Confindustria Dispositivi Medici - Federazione Nazionale tra le imprese operanti nei settori dei dispositivi medici e delle tecnologie biomediche nella loro più ampia accezione – ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni statutarie – le Associazioni di Settore in funzione della merceologia rappresentata.

Esse sono integrate nella Federazione e operano in conformità ai principi della Federazione stessa, secondo lo Statuto e il Codice Etico vigenti.

Il presente regolamento ne disciplina il funzionamento.

Articolo 2

SCOPI

Le Associazioni di Settore hanno autonomia organizzativa e operativa, nonché di rappresentanza all'esterno, in riferimento ad attività e iniziative specifiche per i settori merceologici rappresentati, purché sia garantita la sinergia al programma e alla politica generale di Confindustria Dispositivi Medici e il rispetto delle disposizioni statutarie vigenti.

Le Associazioni di Settore hanno il compito di esprimere, nella forma più diretta ed efficace, la volontà delle imprese che vi appartengono e di rappresentarne le esigenze negli organi generali di Confindustria Dispositivi Medici.

Nelle attività delle Associazioni di Settore deve essere attuata quella continua partecipazione delle imprese alla vita associativa, che consenta la massima rispondenza possibile fra l'opera di Confindustria Dispositivi Medici e gli interessi delle singole imprese.

I progetti, le attività e le iniziative delle Associazioni di Settore dovranno essere periodicamente presentate al Consiglio Generale di Confindustria Dispositivi Medici.

Le Associazioni di Settore possono deliberare contributi aggiuntivi a carico delle imprese a esse afferenti, o a parte di esse, per specifiche attività e progetti. Le delibere assunte dovranno essere comunicate al Consiglio Generale per l'esposizione nel bilancio e per i conseguenti effetti amministrativi.

Sono affidate alle Associazioni di Settore funzioni consultive e di coordinamento in riferimento agli specifici interessi e problematiche connesse al mercato di riferimento.

In particolare, le Associazioni di Settore:

- a) svolgono attività di politica economica e industriale che interessano la generalità dei soci di riferimento, in sinergia agli indirizzi generali e strategici di Confindustria Dispositivi Medici;

- b)** eleggono propri rappresentanti quali membri di diritto del Consiglio Generale di Confindustria Dispositivi Medici (art. 10 comma 1 punto 3 Statuto);
- c)** esaminano specifiche tematiche del mercato di riferimento e implementano il programma di attività avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti e del supporto della struttura interna;
- d)** individuano iniziative dirette ad attrarre interesse su problematiche e obiettivi del mercato di riferimento;
- e)** esercitano attività di relazioni istituzionali per le tematiche di competenza, in sinergia con la Federazione.

Articolo 3

ASSOCIAZIONI DI SETTORE ATTIVE

Le Associazioni di Settore in cui Confindustria Dispositivi Medici si articola sono le seguenti:

- 1)** Biomedicali (Assobiomedicali)
- 2)** Diagnostici in vitro (Assodiagnostici)
- 3)** Home and Digital Care
- 4)** Elettromedicali e Servizi Integrati
- 5)** Audioprotesi (Anifa)
- 6)** Dispositivi medici a base di sostanze (Assosubamed)
- 7)** Ausili

La costituzione e lo scioglimento delle Associazioni di Settore sono deliberate dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni statutarie.

Le imprese associate sono inquadrare in una o più Associazioni di Settore in base alle attività da esse esercitate.

Articolo 4

ORGANI

Sono organi dell'Associazione di Settore

- a)** il Collegio
- b)** il Presidente
- c)** il Gruppo Consiliare

Articolo 5

COLLEGIO

Il Collegio è composto dai rappresentanti dei soci aderenti all'Associazione il cui rapporto possa e debba considerarsi valido ed efficace alla data di convocazione, anche sotto il profilo del corretto assolvimento di tutte le obbligazioni statutarie.

È presieduto dal Presidente dell'Associazione di Settore. Funge da segretario il Direttore Generale di Confindustria Dispositivi Medici, o in sua assenza, un funzionario della struttura da esso delegato.

Delle deliberazioni del Collegio viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale.

Articolo 6

COMPITI DEL COLLEGIO

Spetta al Collegio:

- 1) eleggere ogni quadriennio dispari il Presidente, e il Gruppo Consiliare dell'Associazione di Settore;
- 2) eleggere ogni quadriennio pari i propri rappresentanti quali membri di diritto del Consiglio Generale di Confindustria Dispositivi Medici, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 punto 3 dello Statuto
- 3) predisporre il programma di attività dell'Associazione di Settore, in sinergia con la politica generale di Confindustria Dispositivi Medici e in linea con il programma del Presidente;
- 4) esprimere pareri e deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il settore di appartenenza;
- 5) deliberare contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti all'Associazione di Settore di riferimento, o a parte di esse, per specifiche attività e progetti;
- 6) esprimere parere sulle domande di adesione.

Articolo 7

CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL COLLEGIO

Il Collegio è convocato dal Presidente con cadenza almeno semestrale.

Può, inoltre, essere convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, specificando l'ordine del giorno.

Per quanto attiene alle modalità di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e di regolamento di attuazione attinenti all'Assemblea di Confindustria Dispositivi Medici.

Ciascun socio dispone nel Collegio di un numero di voti in ragione del fatturato dichiarato per l'appartenenza all'Associazione di Settore di riferimento, ai sensi della tabella A, allegata allo Statuto associativo.

Articolo 8

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Collegio ogni quadriennio dispari con possibilità di ulteriore rielezione per un successivo quadriennio consecutivo. I soci possono candidarsi alla carica di Presidente unicamente in relazione a un'unica Associazione di Settore.

La candidatura alla presidenza dell'Associazione di Settore è incompatibile con la candidatura a componente del Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente di Confindustria Dispositivi Medici.

Nei tre mesi antecedenti all'elezione, il Presidente in carica, sollecita i soci appartenenti all'Associazione di Settore di riferimento, all'invio di autocandidature con i relativi programmi e curriculum professionali.

L'accesso alla carica è riservato a profili personali di assoluta rilevanza e che rivestano un ruolo apicale all'interno della propria azienda, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento. I candidati saranno sottoposti al Collegio per la votazione previa presentazione, in un evento dedicato, del programma di attività e di momenti di confronto con la base associativa di riferimento.

Per acquisire lo status di Presidente occorre conseguire la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle

Il Presidente dell'Associazione di Settore adempie a tutte le funzioni di cui al presente regolamento e funge da raccordo con la presidenza di Confindustria Dispositivi Medici, al fine di assicurare la tutela degli interessi delle aziende rappresentate.

Esso è componente di diritto del Consiglio Generale Confindustria Dispositivi Medici.

È data facoltà ai Presidenti delle Associazioni di Settore di riunirsi periodicamente con il Consiglio di Presidenza Confindustria Dispositivi Medici, al fine di garantire il coordinamento e la massima sinergia tra le iniziative e le attività, anche istituzionali, settoriali e di associazione.

Articolo 9

GRUPPO CONSILIARE

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato da un Gruppo Consiliare di propria nomina, con un massimo di 7 componenti in considerazione della varietà delle imprese rappresentate, eletti unitamente al Presidente in seno al Collegio.

Il Gruppo consiliare supporta il Presidente nella definizione delle strategie in linea con le direttive della Federazione e si incarica di indirizzare le attività in sinergia con la struttura interna.

L'elezione del Gruppo consiliare avviene successivamente all'elezione del Presidente dell'Associazione di Settore, ma nel corso della stessa riunione di Collegio.

Il Gruppo Consiliare viene eletto a pacchetto con il conseguimento della metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. Il Gruppo Consiliare resta in carica un quadriennio contemporaneamente al Presidente e i suoi componenti possono essere rieletti unicamente per un ulteriore quadriennio.

In caso di vacatio di Presidenza assumerà l'incarico il componente del Gruppo Consiliare più anziano di età:

- fino a naturale scadenza del mandato in caso manchino meno di 12 mesi;
- fino allo svolgimento di elezioni anticipate di Presidente in caso manchino più di 12 mesi alla naturale scadenza del mandato. I nuovi eletti resteranno in carica fino al rinnovo degli organi previsti dal presente Regolamento.

Articolo 10

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI

La partecipazione agli organi è riservata a persone che rivestono ruoli apicali con responsabilità manageriale o dirigenziale nell'impresa e che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti sarà motivo di decadenza dalla partecipazione.

I soggetti in posizione apicale sono le persone che all'interno dell'ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia sia finanziaria sia funzionale) hanno funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o di direzione, e le persone che esercitano la gestione e il controllo dell'ente (anche solo di fatto).

L'accesso alle cariche associative di Presidente, componente del Gruppo Consiliare e componente eletto per la rappresentanza in Consiglio Generale, dovranno essere accompagnate da lettera di presentazione del legale rappresentante aziendale.

Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto. Le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite.

Le persone designate a ricoprire le cariche non possono farsi sostituire.

Esse non devono assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Dispositivi Medici.

Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione l'utilizzo strumentale delle cariche associative e/o della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di interesse aziendale.

Articolo 11

CLAUSOLA INTEGRATIVA E TRANSITORIA

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano per analogia le disposizioni dello Statuto Confindustria Dispositivi Medici e del suo Regolamento di attuazione.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione.